

La tutela del cittadino paziente

avv. Luca Rossi



Ogni anno in Italia vengono istruite circa dodicimila cause contro i medici.

Dietro tale fenomeno si nascondono diverse motivazioni:

- il mutamento culturale che ha portato ad una maggiore presa di coscienza dei cittadini-pazienti, nei confronti dei propri diritti. È caduto il tabù che faceva del medico un personaggio intoccabile, nelle cui mani si ponevano tutte le speranze di guarigione accettandone tacitamente ogni azione.
- Oggi i cittadini-pazienti sono più consapevoli della salute e hanno meno timore reverenziale nei confronti dei medici.
- La maggiore attenzione della magistratura nei confronti dell'errore medico;
- La risonanza data sempre più rapidamente e con evidenza dai media per errori dei medici;

C'è chi teme che tutto ciò possa rappresentare un eccesso che rischia di mettere i medici sulla difensiva, rinunciando ad affrontare un intervento pericoloso se incombe il rischio poi di una denuncia. C'è da dire che negli ultimi anni, l'atteggiamento della Giurisprudenza italiana ha dimostrato sempre sensibilità alle richieste dei malati e dei loro familiari.

Se fino a qualche anno fa le sentenze di condanna per un medico erano rare, ora si stanno moltiplicando ed oggi i medici perdono in media tre cause su quattro.

Ma allora quali indicazioni dare al cittadino-paziente per un approccio più giusto?

Qualunque intervento terapeutico, diagnostico o chirurgico eseguito senza il consenso informato, configura a seconda dei casi il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) o quello di

violenza privata (art. 610 c.p.). Il consenso rappresenta l'assenso dell'avente diritto indicato all'art. 50 c.p.

Analizziamo ora i presupposti per la responsabilità civile e penale del medico.

Se la condotta del medico ha provocato al cittadino-paziente, lesioni personali o la morte, sarà configurabile a suo carico una responsabilità penale: il paziente danneggiato (o i suoi eredi in caso di morte), potrà presentare giusta querela per ottenere la condanna del medico responsabile e potrà costituirsi parte civile nel relativo procedimento, chiedendo il conseguente risarcimento dei danni subiti. La responsabilità civile può essere contrattuale, se derivante dall'inadempimento di un contratto ed extracontrattuale, conseguente alla commissione di un fatto illecito.

Oltre ai danni di natura patrimoniale (spese sostenute mancato guadagno) e morale (sofferenze psichiche), il cittadino-paziente, danneggiato, ha diritto al risarcimento del danno alla salute (cd danno biologico) calcolato in base all'età ed al grado di invalidità provocato dalla condotta del medico, nonché, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali al cd danno alla vita di relazione, consistente nella impossibilità di svolgere le normali attività ricreative, culturali, sportive, sociali, ecc. Al fine di non perdere il diritto, il cittadino-paziente deve agire entro dieci anni, se trattasi di responsabilità di tipo contrattuale, ed entro cinque anni se trattasi di responsabilità extracontrattuale.

Se ci si accorge che il medico a cui ci siamo rivolti ha provocato un danno, è necessario procurarsi tutta la documentazione medica relativa alla prestazione ricevuta. Tale materiale è necessario per ottenere un parere circa l'esistenza o meno di una responsabilità a carico del medico.

Se ci si è rivolto ad una struttura sanitaria pubblica o privata, ci si dovrà far rilasciare una copia della cartella clinica relativa all'intervento. Se ricorrono gli estremi per ottenere il risarcimento dei danni, occorre inviare al medico e/o alla struttura sanitaria pubblica o privata, una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui, dopo aver esposto i fatti da cui deriva il danno subito, si chiede il risarcimento. Successivamente, a completamento dell'opera la società assicurativa, con la quale il medico ha stipulato una polizza, chiederà al cittadino-paziente che ha subito i danni, di farsi visitare da un proprio medico legale e sulla base della consulenza medico legale deciderà se offrire o no il risarcimento richiesto. In caso di diniego al cittadino-paziente non resterà che agire in giudizio, per vedere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito.

Avvocato Luca Rossi

Via Anastasio II, 442 - 00165 ROMA

Tel 06.39738177 - fax 06.39732149

Avv.lucarossi@libero.it